

D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 ⁽¹⁾

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ⁽²⁾.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. ... ⁽³⁾

2. ... ⁽⁴⁾

3. ... ⁽⁵⁾

4. ... ⁽⁶⁾

5. ... ⁽⁷⁾

6. I colloqui per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca previsti dagli articoli 13 a 17 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, superati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, hanno validità per i tre anni successivi alla data stessa ⁽⁸⁾.

7. Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1978, numero 270.

² Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

³ Modifica, il secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

⁴ Sostituisce con due commi il comma primo dell'art. 7, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

⁵ Aggiunge un comma all'art. 13, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

⁶ Modifica il terzo comma dell'art. 21, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

⁷ Sostituisce il primo comma dell'art. 26, D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

⁸ Per la proroga del termine, vedi l'art. 23, D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 e l'art. 39, D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

**Commento [P1]:
Consiglio di Stato
In genere**

1. L'esercizio del potere, di cui all'art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 571/1978, non costituisce una mera facoltà di denuncia, alla quale non faccia riscontro alcun obbligo da parte della P.A., ma pone la Provincia di Bolzano richiedente, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in una posizione particolarmente qualificata, la quale comporta l'obbligo della Presidenza stessa di pronunciarsi, in senso positivo o negativo, sulla istanza.

Sez. IV, sent. n. 5150 del 06-09-2006 (ud. del 3 ... [1])

**Commento [P2]:
Consiglio di Stato
Ambito di applicazione della norma**

2. L'art. 3 della legge 9 agosto 1978 n. 463 in materia di incarichi e supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, attribuisce alla pubblicazione all'albo della sovrintendenza scolastica l'unico effetto di far decorrere il termine di giorni 15 da essa per l'eventuale ricorso, da parte degli aspiranti inclusi o esclusi dalla graduatoria, alla competente Commissione amministrativa; perta ... [2]

**Commento [P3]: Consiglio di Stato
Tutela dei principi della proporzionale etnica e del bilinguismo**

3. L'art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 571/1978, prevede un meccanismo assolutamente originale di impulso dell'azione governativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano, posto a tutela dei principi della proporzionale etnica e del bilinguismo nell'assegnazione dei pubblici dipendenti agli uffici siti nella sua circoscrizione territoriale, che rappresenta un tipico esempio di collaborazione fra organi di rango costituzionale, che ... [3]

Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso art. 1 del suindicato decreto n. 752, rispettivamente al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.

I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi ⁽⁹⁾.

Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere la adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime ⁽¹⁰⁾.

8. Il titolo primo del *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*, si applica agli enti pubblici costituiti od ordinati con legge o con atti aventi forza di legge. Sono esclusi gli enti pubblici economici che operano in regime di libera concorrenza eccettuate le loro attività che costituiscono esercizio di servizio di pubblico interesse in concessione ai sensi del primo comma dell'*art. 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

9. La tabella 1, concernente gli organici degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano, allegata al *D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846*, è sostituita con la tabella 1 allegata al presente decreto.

La tabella XII della tabella 14, concernente l'organico degli operatori telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'intera tabella 16 concernente gli organici dei servizi P.T. del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*, sono sostituiti rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto.

La pianta organica della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di cui alla lettera A) della tabella 18 allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*, è integrata con la tabella 4 allegata al presente decreto.

Tabella 1 ⁽¹¹⁾

Tabella 2 ⁽¹²⁾

Tabella 3 ⁽¹³⁾

Tabella 4 ⁽¹⁴⁾

⁹ Comma così sostituito dall'*art. 18, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327*.

¹⁰ Comma così sostituito dall'*art. 18, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327*.

¹¹ Sostituisce la tabella 1 allegata al *D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846*.

¹² Sostituisce la tabella XII della tabella 14 allegata al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

¹³ Sostituisce la tabella 16 allegata al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

¹⁴ Dispone integrazioni alla pianta organica della ragioneria provinciale dello Stato di Belluno di cui alla lettera A) della tabella 18 allegata al *D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752*.

Consiglio**di****Stato***In**genere*

1. L'esercizio del potere, di cui all'*art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 571/1978*, non costituisce una mera facoltà di denuncia, alla quale non faccia riscontro alcun obbligo da parte della P.A., ma pone la Provincia di Bolzano richiedente, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in una posizione particolarmente qualificata, la quale comporta l'obbligo della Presidenza stessa di pronunciarsi, in senso positivo o negativo, sulla istanza.

Sez. IV, sent. n. 5150 del 06-09-2006 (ud. del 30-05-2006), Provincia Autonoma di Bolzano c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

Consiglio**di****Stato***Ambito**di**applicazione**della**norma*

2. L'*art. 3 della legge 9 agosto 1978 n. 463* in materia di incarichi e supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari secondarie e artistiche, attribuisce alla pubblicazione all'albo della sovrintendenza scolastica l'unico effetto di far decorrere il termine di giorni 15 da essa per l'eventuale ricorso, da parte degli aspiranti inclusi o esclusi dalla graduatoria, alla competente Commissione amministrativa; pertanto, tale effetto non può essere esteso all'impugnativa proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei cui confronti il termine per impugnare decorre da quando acquisisce piena conoscenza dei provvedimenti, e, in ogni caso, da quando perviene alla stessa la comunicazione di cui all'*art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1978 n. 571*.

Sez. VI, sent. n. 467 del 30-06-1993, Passalacqua c. Provincia Autonoma di Bolzano (p.d. 932283).

Massima pubblicata sulla Rivista *Consiglio di Stato*, edita da Italedi.

Consiglio**di****Stato***Tutela**dei**principi**della**proporzionale**etnica**e**del**bilinguismo*

3. L'*art. 7, quarto comma, del D.P.R. n. 571/1978*, prevede un meccanismo assolutamente originale di impulso dell'azione governativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano, posto a tutela dei principi della proporzionale etnica e del bilinguismo nell'assegnazione dei pubblici dipendenti agli uffici siti nella sua circoscrizione territoriale, che rappresenterebbe un tipico esempio di collaborazione fra organi di rango costituzionale, che risulterebbe completamente vanificato qualora si accedesse alla tesi secondo cui dalla richiesta di "révoça" ivi contemplata non nascerebbe in capo alla Presidenza del Consiglio un obbligo di provvedere; obbligo che deve chiaramente ritenersi variamente articolato e diversificato nelle sue modalità di esercizio a seconda dell'autorità emanante e del procedimento tipico dell'atto del cui ritiro la Presidenza stessa venga dalla Provincia autonoma richiesta, ma che comunque non può in alcun modo essere eluso.

Sez. IV, sent. n. 5150 del 06-09-2006 (ud. del 30-05-2006), Provincia Autonoma di Bolzano c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri